

CONVENZIONE TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE

- La società Cooperativa Sociale L'Ideale di seguito denominata nel prosieguo del presente atto "Cooperativa", codice fiscale/partita IVA 01030370959, nella persona del Legale rappresentante, Davide Orrù nato a Mogoro (OR) il 20/1/1971

E

- L'Azienda sanitaria locale n.6 Sanluri, di seguito denominata nel prosieguo del presente atto "ASL 6", (codice fiscale/partita IVA 91009910927/02265950929) nella persona del Commissario, Dott.ssa Maria Maddalena Giua nata a Mandas il 27/03/1955
- Il Comune di Pabillonis, di seguito denominato nel prosieguo del presente atto "Comune", (codice fiscale/partita IVA 00497620922) nella persona del Sindaco, Sig. Riccardo Sanna nato a San Gavino Monreale il 01/03/1989

Premesso che

- la Regione Autonoma della Sardegna con l'approvazione della Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), all'art. 29, comma 36, ha inteso porre in essere strumenti per interventi a sostegno del reddito, per quei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali inseriti in progetti di utilizzo presso gli enti locali, Comuni, ASL e Provincie. Il comma 36, art. 29 della Legge Regionale, stabilisce che gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti per utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possono prevedere, in favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. I progetti possono essere predisposti e attuati anche di concerto con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni provinciali. Tale possibilità è stabilita dall'art. 8 comma 10 bis, del Decreto legge 24/04/2014 n. 66 convertito nella legge n. 89 del 23/06/2014.
- Che il Comune di Pabillonis, con deliberazione G.M. n. 41 del 18/06/2015 ha approvato il progetto per l'avvio del cantiere comunale (ex art. 29 comma 36 della LR 5/2015).
- Che il Comune di Pabillonis con deliberazione GM n. 86 del 03/11/2015 ha approvato la

rimodulazione del progetto suddetto secondo la quale, per n. 15 settimane, si prevede la gestione da parte di Cooperativa Sociale dando atto che ai lavoratori, avviati con il “Cantieri comunali per l’occupazione”, verrà applicato il C.C.N.L. – Multiservizi e che la liquidazione delle competenze sarà subordinata al trasferimento delle somme da parte della RAS.

- Che il Comune di Pabillonis, con determinazione del responsabile del servizio n. 807 del 30/12/2015 ha provveduto all’aggiudicazione del servizio per la gestione di inserimento del personale in mobilità alla **Cooperativa Sociale l’IDEALE** PI. 01030370959 con sede legale in via Gramsci n. 104 a Mogoro.

Considerato che

- l’ASL 6 possiede strutture immobiliari e relative pertinenze in relazione alle quali si rende necessaria la manodopera da parte di un operaio generico;
- che la Cooperativa acconsente, con il consenso dell’Amministrazione Comunale, alla Asl 6 di Sanluri l’utilizzo per attività di interesse comune, di un operaio generico come meglio identificato nel proseguo del testo della presente convenzione.
- Che l’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. individua nella convenzione di diritto pubblico lo strumento idoneo a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.
- Richiamata la nota prot. 4434/2015 con cui la Asl 6 di Sanluri ha richiesto al Comune di Pabillonis la disponibilità a stipulare un accordo in tal senso.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La Cooperativa, mediante la stipula della presente convenzione in accordo con il Comune di Pabillonis concede in utilizzo alla Asl 6 di Sanluri la figura di un operaio generico, Porcu Osvaldo (CF: PRCSLD55H27G207C), in relazione al quale la predetta amministrazione comunale ha ricevuto specifico finanziamento da parte della regione per l’espletamento di attività afferenti i cantieri comunali giusta art. 10 *bis* L. 89/2014.

Art. 3 – Personale interessato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 l'ASL 6, attraverso il proprio personale tecnico incaricato, coordinerà il personale facente parte dell'elenco comunicato dall'Assessorato al lavoro, formazione professionale e cooperazione sociale che hanno richiesto di poter continuare con la medesima ASL 6.

Nell'Allegato A l'elenco dei lavoratori.

Art.4 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà inizio dalla data di effettiva stipulazione e cesserà alla data dell'esaurimento dello specifico finanziamento regionale incamerato dal Comune di Pabillonis

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

La Cooperativa o il Comune possono risolvere la presente Convenzione in ogni momento per provata inadempienza da parte dell'ASL 6 degli impegni previsti negli articoli della presente Convenzione, senza oneri a proprio carico.

L'ASL 6 può risolvere la presente convenzione in ogni momento per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti negli articoli che riguardino l'attività oggetto della presente convenzione, senza oneri a proprio carico

Le parti concordano che la presente Convenzione, per motivi di utilità sociale, non rientra tra gli atti aventi ad oggetto prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'IVA.

Art. 5 – Responsabilità del Comune e della Cooperativa

Il Contratto di lavoro applicato è quello indicato dal Comune nel progetto approvato.

La Cooperativa, essendo l'organo datore di lavoro, avrà la responsabilità del rispetto delle normative vigenti in tema di regolarità di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, regolarità contributiva e regolarità nel pagamento dei corrispettivi salariali.

Il numero di ore settimanali sarà quello indicato nel progetto approvato.

La Cooperativa comunicherà all'ASL le informazioni necessarie al rispetto del CCNL applicato.

Nessuna responsabilità attiene Comune o la Cooperativa per l'inosservanza da parte dell'Asl 6 degli obblighi di legge in termini di Salute e sicurezza sul lavoro, D. lgs 81/08 del 09/04/2008 e smi

Art. 6 – Responsabilità dell'ASL 6

L'Asl 6 avrà la responsabilità della gestione del personale e del rispetto di quanto previsto nel progetto in termini di contratto di lavoro ed ore settimanali.

Per quanto attiene agli obblighi di legge in termini di Salute e sicurezza sul lavoro, Dlgs 81/08 del 09/04/2008 e smi – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'ASL 6 assume per tutta la durata della presente convenzione la figura del Datore di lavoro così come configurato all'art. 2, comma 1, punto b).

L'ASL 6 assicurerà il rispetto dell'orario di lavoro e dell'osservanza delle norme di cui al Dlgs 81/08.

Nessuna responsabilità attiene all'ASL 6 per l'inosservanza da parte della Cooperativa delle normative vigenti in tema di regolarità di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, regolarità contributiva e regolarità nel pagamento dei corrispettivi salariali.

Art. 7 – Referenti

Per l'espletamento degli obblighi e doveri inerenti la presente Convenzione le parti indicato quali referenti per l'esecuzione:

Per la Cooperativa, il Sig. Davide Orrù tel. 3928951960, mail: lidadealecoop@gmail.com

Per il Comune, il Sig. Riccardo Sanna tel. 3484062875, mail: sindaco@comunne.pabillonis.vs.it

Per l'ASL 6 Sanluri, Dr. Giuseppe Contu Responsabile del Servizio Farmaceutico tel. 070/9359564, mail: gcontu@asl.sanluri.it

Art. 8 – Comunicazioni

La Cooperativa comunicherà all'ASL 6 le informazioni necessarie al rispetto del CCNL applicato.

Il Comune comunicherà all'ASL 6 qualsiasi informazioni relative al progetto qualora sussistano

L'ASL 6 comunicherà alla Cooperativa ogni variazione per quanto attiene il personale indicato nell'Allegato A.

L'ASL 6 comunicherà entro i termini di legge le assenze per malattia od infortunio e gli eventuali comportamenti sanzionabili a norma del CCNL affinché il Comune possa eventualmente procedere.

L'ASL 6 comunicherà le presenze dl lavoratore entro il giorno 10 del mese successivo a quello effettivamente lavorato.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.L.gs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Art. 9 – Oneri finanziari

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti fatto salvo quanto previsto per la Cooperativa nelle more del progetto approvato dall'Assessorato al lavoro, formazione professionale e cooperazione sociale.

Art. 10 - Controversie

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alla normativa vigente D.lgs 196/2003.

La presente convenzione, composta da n. 5 pagine su formato elettronico e n. 11 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Commissario Straordinario Asl 6 Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Il Rappresentante Legale della Cooperativa
Davide Orrù

Il Sindaco del Comune di Pabillonis
Riccardo Sanna